



**TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESA**

Il giudice dott. Stefano Franchioni,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 05/09/2017,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso *ante causam* datato 02.05.2017 il fallimento F.i.m.e.t. Forniture Impianti Manutenzioni Elettrotelefoniche Tubazioni s.p.a. in liquidazione chiedeva di essere autorizzato *inaudita altera parte* al sequestro conservativo di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà di Marco Cornali, Giacomo Paccani, Giulio Minini, Anna Volpe ed Andrea Cervi sino alla concorrenza di € 13.930.691,30 nonché di Ruggero Zuppelli sino alla concorrenza di € 6.028.028,83 e di Massimiliano Gandossi sino alla concorrenza di € 282.032,39.

Con decreto in data 11.05.2017 questo giudice, ritenuti sussistenti i presupposti per provvedere *inaudita altera parte*, autorizzava il richiesto sequestro conservativo e fissava udienza di comparizione delle parti davanti a sé per la conferma, la revoca o la modifica del provvedimento.

Si costituivano gli ex amministratori Cornali, Paccani e Zuppelli nonché gli ex sindaci Minini, Volpe e Cervi chiedendo tutti la revoca della misura cautelare.

Priva di pregio è l'eccezione di nullità del provvedimento svolta dalla difesa di Paccani per asserita "illegittima assegnazione della trattazione del ricorso alla sezione specializzata in materia di impresa": secondo la tesi del resistente il decreto emesso *inaudita* sarebbe nullo in quanto il presidente del tribunale ordinario di Brescia, ricevuto il ricorso per sequestro conservativo, in luogo di procedere alla designazione del magistrato della sezione specializzata, avrebbe dovuto declinare la propria competenza a favore del presidente della sezione specializzata. Premesso che non si vede come la circostanza dedotta dal resistente possa dar luogo alla nullità del provvedimento, si osserva che questo giudice è stato designato alla trattazione proprio dal presidente della sezione specializzata, come risulta dagli atti del procedimento.

Nel merito, vanno innanzitutto individuate le voci di danno imputate ai resistenti in relazione alle quali il fallimento chiede la conferma del sequestro. Come precisato dalla stessa parte ricorrente, è stata "omessa in questa sede la quantificazione del danno da c.d. perdita incrementale, conseguente alla prosecuzione dell'attività d'impresa nonostante la perdita del patrimonio sociale a far data dall'esercizio 2012", quantificazione che il fallimento "si riserva eventualmente di operare nel giudizio di merito" (p. 54 del ricorso). Il fallimento ha infatti "prudenzialmente preferito in questa sede ancorare la stessa a precise operazioni illegittime e pregiudizievoli", produttive delle seguenti voci di danno: 1) € 6.028.028,83 per distrazioni operate a favore della società SA.FI. s.p.a. (Safi), danno imputabile agli ex amministratori Paccani, Cornali e Zuppelli ed agli ex sindaci Cervi, Minini e Volpe; 2) € 700.000,00 pari al credito vantato da Fimet s.p.a. nei confronti della controllata Fimet Grandi Lavori s.r.l., contabilmente annullato nel corso dell'anno 2012 mediante le scritture di consolidamento a seguito dell'operazione di fusione per incorporazione, danno imputabile a Paccani, Cornali, Cervi, Minini e Volpe; 3) € 5.177.674,07 a titolo di sanzioni ed interessi per omesso versamento degli oneri contributivi e tributari a partire dall'esercizio 2012, danno imputabile a Cornali, Paccani, Cervi, Minini e Volpe; 4) € 2.024.988,40 a titolo di rimborso



finanziamenti soci ex art. 2467 c.c., danno imputabile a Cornali, Paccani, Cervi, Minini e Volpe 5) € 282.032,39 per pagamenti preferenziali successivi al deposito della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, lesivi della *par condicio creditorum*, danno addebitabile all'ex amministratore unico Gandossi (non costituito).

Come correttamente osservato dai resistenti, perdono dunque di rilievo ai fini della valutazione del *fumus boni iuris* le censure relative alla veridicità dei bilanci Fimet ed all'individuazione del momento della perdita del capitale sociale: non è il risarcimento del c.d. danno da perdita incrementale il diritto di cui il fallimento chiede la tutela. A fronte delle difese svolte dai resistenti, i quali hanno specificamente contestato le riclassificazioni e le valutazioni operate dalla curatela, si rileva peraltro come, allo stato, in relazione alla presunta falsificazione dei bilanci, non sussistano elementi sufficienti a fondare neppure un giudizio di "*periculum* in senso soggettivo". Non è infatti possibile, in questa sede cautelare, valutare la fondatezza delle censure mosse dal fallimento, il quale ha del resto riconosciuto che "*le rettifiche ai bilanci involgono operazioni, all'evidenza, particolarmente complesse, la cui verifica non può esaurirsi in un giudizio a cognizione sommaria, quale quello che ci occupa*" (p. 7 della memoria autorizzata).

Riservata eventualmente al giudizio di merito ogni indagine relativa alla correttezza dei bilanci Fimet ed al c.d. danno incrementale, si procederà dunque ad analizzare singolarmente le cinque voci di danno individuate dalla curatela.

#### 1) DISTRAZIONI DI DENARO DALLE CASSE SOCIALI A FAVORE DELLA COLLEGATA SA.FI S.P.A. (€ 6.028.028,83)

Sulla base della ricostruzione (non contestata) del fallimento, Fimet negli anni dal 2008 al 2014 ha concesso finanziamenti a favore di Safi per € 3.712.367,91 ed ha utilizzato nel corso degli stessi anni proprie disponibilità a pagamento dei debiti di Safi e/o della società da questa partecipata Beton Villa per € 2.315.660,92. Tali operazioni configurerebbero atti di *mala gestio* e di depauperamento del patrimonio societario, di cui sarebbero responsabili i componenti del c.d.a. (Paccani, Cornali e Zuppelli), i quali avrebbero "*consentito che Fimet finanziasse in modo consistente la partecipata ancorchè la medesima si trovasse in una situazione permanente di fermo produttivo e non fosse in grado, già a far data dal 2010, di conseguire il pareggio di bilancio e nonostante la crisi finanziaria in cui la stessa Fimet s.p.a. si era venuta a trovare, quanto meno, a partire dalla metà del 2012*". Solidalmente responsabili sarebbero poi i componenti del collegio sindacale (Cervi, Minini e Volpe) che mai avrebbero "*stigmatizzato gli atti di distrazione sopra descritti, neppure allorquando si erano palesate le difficoltà finanziarie in capo alla fallita*".

Sul punto è opportuno richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui all'amministratore di una società non può essere imputato, a titolo di responsabilità, di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di sua revoca, ma non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società. Ne consegue che il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire le scelte di gestione o le modalità e circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica, ma solo la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere, e quindi, l'eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità (Cass. civ., 1202.2013, n. 3409).

Nel caso in esame, dalle difese svolte dai resistenti risulta che Safi era stata costituita da Fimet e Sangalli s.p.a. nel 2008 quando il mercato del termoriscaldamento (l'attività principale della società *in bonis*) stava iniziando a dare i primi segni di crisi ed il direttivo di Fimet decideva pertanto di diversificare il settore di attività, investendo in quello infrastrutturale (strade, ponti, gallerie). La neo costituita Safi, tramite due successivi atti del 04.09.2008 e del 23.10.2008, acquisiva così l'intero pacchetto azionario di Beton Villa s.p.a., società storica nel settore dei lavori pubblici



lombardi. I resistenti hanno evidenziato come l'acquisizione di Beton Villa fosse di fondamentale importanza per i principali lavori infrastrutturali che sarebbero partiti in quel periodo, quali Bre.be.mi, Alta Velocità ed Expo: Sangalli e Fimet non avevano infatti le SOA necessarie per partecipare a quelle gare d'appalto, che invece possedeva Beton Villa; quest'ultima era inoltre titolare della c.d. "Cava Medolago", bene di importanza strategica come risulta dalla perizia asseverata dell'arch. Enrico Rizzi in data 25.03.2009 (doc. 4 Paccani)<sup>1</sup>.

Riservato ogni eventuale ulteriore accertamento o approfondimento alla fase di merito, dalle allegazioni (in larga parte non contestate) dei resistenti e dai documenti versati in atti, pare dunque trovare conferma la valenza strategica dell'operazione Safi, che il direttivo di Fimet ha deciso di sostenere anche negli anni successivi nonostante le difficoltà finanziarie, ritenendola snodo decisivo nel percorso di risanamento della società: da qui i finanziamenti e le garanzie prestate a favore della partecipata da Fimet nonché (elemento di non secondaria importanza) dall'altro socio Sangalli.

Se a posteriori le scelte degli amministratori si sono rivelate fallimentari (verosimilmente anche a causa dei ritardi nell'ottenimento delle autorizzazioni all'escavazione), non sussistono allo stato elementi per ritenere che le stesse, in una prospettiva *ex ante*, siano state palesemente irragionevoli o avventate, o addirittura viziate da dolo distrattivo.

2) "ANNULLAMENTO" DEL CREDITO DI € 700.000,00 VANTATO NEI CONFRONTI DI FIMET GRANDI LAVORI S.R.L. A SEGUITO DELLA SUA INCORPORAZIONE (€ 700.000,00)

Anche tale censura pare, alla luce delle difese svolte dai resistenti e sulla base degli elementi allo stato disponibili, priva di fondamento.

In merito alla costituzione di Fimet Grandi Lavori ed alla sua incorporazione in Fimet (ottobre 2012) ci si riporta a quanto detto sopra in relazione al progetto (in sé insindacabile) di diversificazione dell'attività imprenditoriale ed alla scelta (altrettanto insindacabile) di investire nel settore delle grandi opere, anche in presenza di oggettive difficoltà finanziarie.

L' "annullamento" del credito vantato da Fimet nei confronti della controllata ha costituito un mero automatismo derivante dalla fusione per incorporazione di Fimet Grandi Lavori e dunque dalla confusione di cui all'art. 1253 c.c.. Risulta peraltro che, tramite detta fusione, Fimet abbia acquisito un incremento patrimoniale di € 1.298.218,00, pari al valore netto contabile del patrimonio netto dell'incorporata al 31.12.2012 come da bilancio di quest'ultima prodotto dalla difesa di Paccani al doc. 6, bilancio della cui attendibilità non vi sono, allo stato, elementi per poter dubitare.

3) OMESSO VERSAMENTO ONERI CONTRIBUTIVI E TRIBUTARI (€ 5.177.674,07)

La curatela, a seguito delle insinuazioni al passivo presentate da Equitalia Nord s.p.a. e dal Comune di Brescia, ha quantificato il debito erariale complessivo della fallita in € 13.917.700,00 di cui: € 7.970.700,00 per omesso pagamento IVA dal mese di maggio 2012; € 5.836.238,00 per omesso pagamento di debiti per ritenute, addizionali e contributi sociali dai mesi di ottobre 2012 (ritenute e addizionali) e dal mese di novembre 2012 (contributi); € 47.938 per imposta municipale. Detti mancati pagamenti hanno comportato sanzioni ed interessi, in relazione al periodo a partire dal 2012, per il complessivo importo di € 5.177.674,04 (€ 3.553.314,27 a titolo di sanzione; € 1.230.315,43 a titolo di interessi; € 8.588,62 a titolo di interessi di mora; € 385.455,75 a titolo di aggio coattivo).

Si tratta di un danno arrecato al patrimonio sociale che l'organo direttivo (nella specie Paccani e Cornali) avrebbe potuto certamente evitare se la società avesse provveduto ai versamenti nei termini prescritti. A nulla rileva la circostanza, allegata dai resistenti, per cui la carenza di disponibilità finanziarie sarebbe stata determinata dai ritardi nei pagamenti da parte della pubblica

---

<sup>1</sup> La Cava Medolago con atto in data 19.11.2009 veniva trasferita da Beton Villa a Safi unitamente al ramo d'azienda inerente alla sua coltivazione.



amministrazione: che i ritardi della pubblica amministrazione possano aver contribuito a determinare per Fimet una situazione di “insostenibile disequilibrio finanziario” rappresenta una tesi plausibile ma è, d'altra parte, documentato che nel medesimo periodo il c.d.a. ha continuato a finanziare l'operazione Safi (scelta che, per quanto detto sopra, al di fuori della prospettiva esclusa dalla stessa curatela di danno da c.d. perdita incrementale, è in sé insindacabile) e che, sempre in quel periodo, sono stati rimborsati ai soci importi considerevoli come meglio si preciserà nel paragrafo successivo. Allo stato è dunque documentato che gli amministratori di Fimet, omettendo di effettuare i prescritti versamenti con conseguente applicazione di sanzioni ed interessi, hanno determinato un depauperamento del patrimonio sociale, mentre resta riservata al giudizio di merito ogni indagine sull'esistenza di eventuali “vantaggi compensativi” connessi a tale scelta.

Di tale pregiudizio dovranno rispondere gli amministratori all'epoca in carica (Paccani e Cornali) nonché i sindaci: non risulta infatti che, a fronte del mancato versamento degli oneri contributivi e tributari, questi ultimi abbiano assunto iniziative di “rilevanza esterna”, essendosi gli stessi limitati a segnalare le omissioni ed a sollecitarne la regolarizzazione nei verbali delle riunioni trimestrali (p. 26 della memoria autorizzata dei sindaci), costituenti tuttavia atti meramente “interni”.

#### 4) RIMBORSO FINANZIAMENTI SOCI IN VIOLAZIONE DELL'ART. 2467 C.C. (€ 2.024.988,40)

In ordine all'applicabilità dell'art. 2467 c.c. alle s.p.a. si richiama preliminarmente il consolidato indirizzo giurisprudenziale per cui la *ratio* del principio di postergazione del rimborso del finanziamento dei soci posto da detto articolo per le società a responsabilità limitata - consistente nel contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale in società “chiuse”, determinati dalla convenienza dei soci a ridurre l'esposizione al rischio d'impresa, ponendo i capitali a disposizione dell'ente collettivo nella forma del finanziamento anziché in quella del conferimento - è compatibile anche con altre forme societarie, come desumibile dall'art. 2497 *quinquies* c.c., che ne estende l'applicabilità ai finanziamenti effettuati in favore di qualsiasi società da parte di chi vi eserciti attività di direzione e coordinamento. Pertanto, con specifico riferimento alle società per azioni, occorre valutare in concreto se la stessa, per le sue modeste dimensioni o per l'assetto dei rapporti sociali (compagine familiare o, comunque, ristretta), sia idonea a giustificare l'applicazione della menzionata disposizione (Cass. civ., 07.07.2015, n. 14056).

Nel caso in esame, tenuto conto della ristrettezza della base azionaria e dell'identità dei componenti l'organo amministrativo (la società ha gravitato per anni attorno alle figure di Giacomo Paccani e Marco Cornali: sul punto si veda *infra*), possono ritenersi sussistenti i presupposti per l'applicabilità della disciplina dettata dall'art. 2467 c.c.. In ogni caso, anche a voler aderire alla tesi opposta, paiono difficilmente contestabili le valutazioni della curatela la quale ha evidenziato come rimborsare ai soci finanziamenti per somme ingenti (complessivi € 2.024.988,48) quando la società non era neppure in grado di effettuare gli adempimenti fiscali abbia costituito atto censurabile di cui gli amministratori devono rispondere: mentre nel caso dell'operazioni Safi si trattava di sostenere un'iniziativa imprenditoriale giudicata (*ex ante*) di valenza strategica, i rimborsi dei finanziamenti ai soci in un periodo, come si è detto, di “insostenibile disequilibrio finanziario”, non potevano non essere considerati operazioni pregiudizievoli per Fimet, destinate ad aggravare ulteriormente la situazione della società. Si consideri inoltre che dette risorse sono state impiegate per soddisfare crediti chirografari con preferenza rispetto a crediti di natura privilegiata (quelli tributari), di regola non falcidiabili. Va peraltro sottolineato come Marco Cornali fosse al contempo socio e presidente del c.d.a. di Fimet e Giacomo Paccani presidente del c.d.a. della controllante Paccani Macchine s.p.a. e consigliere delegato di Fimet.

Di tale pregiudizio saranno tenuti a rispondere anche i sindaci, i quali non hanno mosso alcun rilievo all'operato degli amministratori, in un momento in cui era loro nota la situazione di difficoltà finanziaria.



5) PAGAMENTI PREFERENZIALI LESIVI DELLA *PAR CONDICIO CREDITORUM* SUCCESSIVI AL DEPOSITO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO (€ 282.032,39)

La curatela ha verificato che, in data successiva al deposito della domanda di concordato in bianco (18.11.2014) e sino al 02.12.2014, sono stati eseguiti pagamenti senza l'autorizzazione del tribunale e al di fuori della vigilanza del commissario giudiziale. Si tratta dei pagamenti riportati ai docc. 58 e 59 del fallimento che, sulla base degli elementi disponibili, possono ritenersi lesivi della *par condicio creditorum* in danno al patrimonio sociale. Tale danno è addebitabile all'amministratore unico *pro tempore* Massimiliano Gandossi, il quale non si è costituito nel presente procedimento.

Quanto al *periculum in mora*, si richiamano le considerazioni già svolte nell'ambito del provvedimento reso *inaudita altera parte* in relazione agli "elementi oggettivi" ed agli elementi soggettivi (con specifico riferimento, quanto a questi ultimi, al rimborso dei finanziamenti ai soci eseguito dall'organo amministrativo in assenza di rilievi da parte dei sindaci ed ai pagamenti preferenziali in pregiudizio della *par condicio creditorum*).

Alla luce di quanto sopra si conferma dunque il provvedimento di sequestro conservativo nei confronti di Paccani, Cornali, Cervi, Minini e Volpe limitatamente alla somma di € 7.202.662,47 (si vedano i punti 3 e 4) nonché nei confronti di Gandossi nella misura già concessa di € 282.032,39. In assenza del requisito del *fumus boni iuris* viene invece revocata la misura cautelare nei confronti di Zuppelli. Stante l'obiettiva complessità delle questioni oggetto del presente procedimento e tenuto conto del fatto che la natura cautelare di quest'ultimo non ha consentito una più approfondita indagine sulle censure mosse da parte ricorrente, si ritiene sussistano i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite relative al rapporto processuale tra il fallimento e Zuppelli.

P.Q.M.

Il giudice, a parziale modifica del provvedimento emesso *inaudita altera parte* in data 11.05.2017, conferma l'autorizzazione al sequestro conservativo di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà di Marco Cornali, Giacomo Paccani, Giulio Minini, Anna Volpe e Andrea Cervi limitatamente all'importo di € 7.202.662,47;

conferma l'autorizzazione al sequestro conservativo di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà di Massimiliano Gandossi sino alla concorrenza di € 282.032,39;

revoca l'autorizzazione al sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili di proprietà di Ruggero Zuppelli;

compensa integralmente le spese di lite relative al rapporto processuale tra il fallimento F.I.M.E.T. Forniture Impianti Manutenzioni Elettrotelefoniche Tubazioni s.p.a. in liquidazione e Ruggero Zuppelli;

fissa per l'inizio del giudizio di merito il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza;

rinvia al giudizio di merito la decisione sulle spese di lite relative ai rapporti processuali tra il fallimento e gli altri resistenti.

Si comunichi.

Brescia, 11 settembre 2017

Il giudice  
dott. Stefano Franchioni

